

COVID-19

Decreto Legge 30 giugno 2021 - n. 99 Misure in materia di tutela del lavoro

Aziende operanti nel settore aereo

Dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro, viene concessa la possibilità di richiedere la proroga di sei mesi della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Codici Ateco 2007 13, 14 e 15

Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 vengono riconosciute alle Società operanti:

- o nell'industria tessile;
- o delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia;
- o delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili;

17 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Per questi soggetti, è prevista l'estensione del c.d. "blocco dei licenziamenti" con le sole eccezioni:

- 1. delle ipotesi di licenziamento collettivo a seguito di cambio di appalto ove il personale interessato dal recesso ed impiegato nell'appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
- 2. delle ipotesi di licenziamento collettivo motivato:
 - o dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
 - dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
 - o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale;
 - o in caso di fallimento.

Ulteriore trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale "tradizionali" è riconosciuto un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Per questi datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale è prevista l'estensione del c.d. "blocco dei licenziamenti" per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito con le sole eccezioni:

- 1. delle ipotesi di licenziamento collettivo a seguito di cambio di appalto ove il personale interessato dal recesso ed impiegato nell'appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
- 2. delle ipotesi di licenziamento collettivo motivato:
 - o dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
 - o dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
 - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale;
 - in caso di fallimento.

Accordo Governo - Parti sociali

Segnaliamo infine che, in data 29 giugno 2021, il Governo, i Sindacati e le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro hanno sottoscritto un accordo in base al quale le Parti sociali si sono impegnate a "raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro".

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati - Dipartimento Labour & Compliance

- ♦ Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto@studiopirola.com
- ♦ Avv. Umberto Orso Giacone: umberto.orso.giacone@studiopirola.com
- ♦ Avv. Giuseppe Merola: giuseppe.merola@studiopirola.com